



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/25 DEL 15.9.2010

Oggetto: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Deliberazioni della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008, n. 34/19 del 19 giugno 2008 – Aiuti per la perdita di reddito a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 – euro 300.000 - UPB S06.04.006 – Cap. SC06.0970 (FR).

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – pastorale ricorda che con la deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008, la Giunta regionale aveva istituito aiuti in favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008.

Gli aiuti, già attuati, erano finalizzati da un lato ad integrare il contributo ministeriale erogato ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 per indennizzare i capi abbattuti nelle aziende sede di focolaio, dall'altro a compensare gli allevatori delle perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle misure restrittive applicate nei focolai su prescrizione dell'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina.

Tali misure restrittive, ricorda l'Assessore, previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, consistevano più precisamente:

- nel divieto di monta;
- nel divieto di ripopolamento sino a quando tutti i bovini di età superiore a sei settimane avessero reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di almeno sei settimane.

Dette restrizioni hanno determinato, come effetto diretto, la riduzione delle nascite di vitelli nell'azienda sottoposta a restrizione e destinati alla vendita.

Considerato che la vendita dei vitelli da ristallo rappresenta la fonte di reddito degli allevamenti estensivi e semiestensivi di bovini praticati in Sardegna, l'aiuto era stato determinato sulla base della stima della mancata produzione di carne rapportata alla singola fattrice per ogni giorno di divieto di monta o di ripopolamento. Per ogni giorno era stato stimato un danno pari ad euro 1,60.



L'aiuto così determinato era stato concesso in misura pari al 100% del valore della perdita di reddito, tenendo conto del periodo intercorrente, per ogni singola azienda, tra la data di emissione dell'ordinanza del sindaco per l'adozione delle misure restrittive e la data dell'ordinanza di revoca delle misure stesse, per un periodo massimo di 180 giorni.

A questo punto l'Assessore fa notare che nonostante sia stata operata da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali un'intensa attività di sorveglianza e di controllo sulla malattia, secondo quanto disposto dal piano regionale di risanamento e profilassi, di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 7907/DecA/6 del 9 aprile 2009, diversi sono i nuovi focolai di Tubercolosi bovina accertati nel corso del 2009 e del 2010.

Per sostenere il reddito delle aziende interessate dai nuovi focolai di tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010, nelle quali sono in corso le operazioni di risanamento, con effetti oltremodo gravosi per la loro economia connessi con l'applicazione delle misure restrittive previste nell'ambito del piano di eradicazione della malattia, l'Assessore ritiene opportuno reiterare l'aiuto come sopra descritto.

L'aiuto sarà concesso secondo i criteri e l'intensità massima previsti dall'allegato B alla deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008.

La base giuridica per l'istituzione degli aiuti è rappresentata dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali.

Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

La copertura finanziaria dell'aiuto è stimata complessivamente in euro 300.000,00 e farà carico sulle disponibilità recate dal capitolo SC06.0970 della UPB S06.04.006, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010.

L'intervento sarà attuato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura – costituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n.



13, alla quale saranno trasferite le necessarie risorse e che, pertanto, provvederà all'istruttoria e all'erogazione dell'aiuto.

Ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale l'istituzione di un aiuto per le perdite di reddito delle aziende sede di nuovi focolai di tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 secondo i criteri e l'intensità massima dell'aiuto previsti dall'allegato B alla deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro – pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità.

DELIBERA

Di autorizzare l'istituzione di un aiuto per le perdite di reddito delle aziende sede di nuovi focolai di tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010 secondo i criteri e l'intensità massima dell'aiuto previsti dall'allegato B alla deliberazione n. 13/26 del 4 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione n. 34/19 del 19 giugno 2008.

L'aiuto sarà attuato conformemente all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Per far fronte all'intervento è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000,00 che farà carico sulle disponibilità recate dal capitolo SC06.0970 della UPB S06.04.006, dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010.

Di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura ad impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative per l'attuazione dell'aiuto istituito con la presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione previsto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 15/2003.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci